

Accordo di Programma

In Milano, il giorno 1 agosto 2007

tra

Intesa Sanpaolo S.p.A.

e

la Delegazione Sindacale ad hoc di cui agli artt. 17 e 18 CCNL 12 febbraio 2005 composta da DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB, UGL CREDITO e UIL.CA

PREMESSO CHE

- nelle more della fusione per incorporazione di Sanpaolo Imi in Banca Intesa -dal 1° gennaio 2007 ridenominata Intesa Sanpaolo-, Banca Intesa, Sanpaolo Imi nonché le seguenti Società del Gruppo: Carisbo, Friulcassa, Carive, Cariparo, Sanpaolo Banco di Napoli, Sanpaolo Banca dell'Adriatico, Banca di Trento e Bolzano, Carifano, Cariviterbo, Cis, Banca Opi, Banca Imi, Mediocredito e Intesa Mediofactoring, consapevoli dell'imminenza di ulteriori momenti di efficientamento di complesso correlati a processi di successiva aggregazione societaria, nel corso del mese di dicembre 2006 (Cariromagna a marzo scorso), hanno raggiunto con le rispettive OO.SS. specifici accordi, dandosi atto di aver esperito e soddisfatto tutte le previsioni del CCNL 12 febbraio 2005 in tema di tensioni occupazionali. Le Parti hanno, fra l'altro, condiviso che:
 - ... "al fine di prevenire per quanto possibile almeno parte delle probabili tensioni occupazionali e le relative eccedenze quali/quantitative derivanti dalle necessarie sinergie, pur nelle more della definizione del relativo Piano Industriale hanno condiviso l'intento di attivare il Fondo di Solidarietà del settore del credito complessivamente regolato dai D.M. n. 158 del 2000 e n. 226 del 2006, ancorchè in forma esclusivamente volontaria;"
 - "in coerenza e a completamento di quanto precede, in attesa di affrontare più compiutamente la situazione come verrà a determinarsi in conseguenza del richiamato progetto industriale, le Parti convengono di valutare l'adozione di specifiche iniziative nei riguardi, in particolare, dei dipendenti che, risultando in possesso dei requisiti per avere immediato diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia, intenderanno risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro per fruire altresì di incentivazione all'esodo;"
- le Parti hanno, nella circostanza, anche convenuto di verificare lo stato di attuazione dell'accordo con riferimento ai successivi indirizzi posti dal Piano di Impresa 2007/2009 in materia di esuberanti;

- con accordo del 21 dicembre 2006, raggiunto congiuntamente tra Banca Intesa, Sanpaolo Imi e le rispettive OO.SS., le Parti medesime, nel definire e concludere le procedure di legge e di contratto connesse alla richiamata fusione, si sono, nella circostanza, riconfermate, tra l'altro, tutto quanto già convenuto con i sopra richiamati accordi in tema di "probabili tensioni occupazionali e di relative eccedenze quali/quantitative ..(omissis).. derivanti dalle necessarie sinergie di cui al Piano di Impresa";
- successivamente, nel corso del mese di aprile 2007, la Banca Capogruppo ha messo a punto ed avviato il Piano d'Impresa 2007–2009, che è stato rappresentato a tutte le comunità interessate, ivi ricomprese le OO.SS.LL.; nella circostanza sono stati diffusamente rappresentati gli obiettivi da conseguire sia in termini di redditività, sia in termini di crescita e di sviluppo dei ricavi, sia in ordine alla struttura dei costi e ai necessari processi di efficientamento, di riorganizzazione e di razionalizzazione riguardo, soprattutto, alle aree di attività di governance, di back-office e dei sistemi informativi;
- non essendo stati ancora conseguiti, dalla suddetta prima applicazione dei D.M. n. 158 del 2000 e n. 226 del 2006, gli obiettivi di riduzione definiti in materia dal suddetto Piano di Impresa, Intesa Sanpaolo, nella qualità di Capogruppo, ha avviato, con lettera del 21 giugno u.s., le procedure contrattuali vigenti in tema di tensioni occupazionali conseguenti ai processi di riorganizzazione e di ristrutturazione di cui al richiamato Piano d'Impresa;
- è stata rappresentata, nell'occasione, l'esigenza di ridurre in via strutturale il costo del lavoro e correlativamente, gli organici delle Società del Gruppo (di cui all'allegato elenco) di 6500 unità. In considerazione delle intervenute adesioni da parte degli interessati ai già citati accordi di dicembre 2006, le risorse ancora in esubero risultano pari a 2.300 unità alla data del 1° luglio 2007;
- le OO.SS.LL. medesime hanno, infine, ribadito l'esigenza che la razionalizzazione in tema di organici si realizzi gradualmente in stretta correlazione con il potenziamento, la crescita, lo sviluppo sostenibile dell'impresa e l'effettiva realizzazione dei processi di riorganizzazione aziendale di cui al citato Piano d'Impresa;

tutto ciò premesso le Parti hanno convenuto la seguente normativa che:

- riguarda tutte le Aziende facenti parte alla data odierna del Gruppo Intesa Sanpaolo - perimetro Italia - come da prospetto allegato 1;
- individua gli strumenti e le relative eventuali misure che le Aziende medesime utilizzeranno, anche in concorso tra loro, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione previsti;
- comporta il ricorso, alle condizioni e secondo le modalità appresso specificate, dei D.M. n. 158 del 2000 e n. 226 del 2006 nei confronti del personale in possesso dei requisiti ivi previsti.

In considerazione di tutto quanto precede le Parti, nel riconfermarsi tutto quanto precede, concordano quanto segue:

- 1) la premessa costituisce parte integrante del presente accordo;
- 2) il ricorso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma I, lett. b), dei D.M. n. 158 del 2000 e n. 226 del 2006 avverrà in questa fase su base volontaria secondo le modalità e le condizioni in appresso indicate, con l'obiettivo di ridurre gli organici di almeno 1.500 unità nel corso del 2008 e delle residue 800 unità entro la fine del 2009;
- 3) Le prestazioni straordinarie di cui al punto precedente riguarderanno il personale destinatario del CCNL 12 febbraio 2005 per i Quadri direttivi e il personale appartenente alle Aree professionali dalla 1^a alla 3^a nonché del CCNL 19 aprile 2005 per i dirigenti, che matureranno i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia a carico dell'AGO ovvero di altre forme di previdenza di base entro la fine del 2014 (con finestra non oltre il 1° gennaio 2015)
- 4) Ai sensi dell'art. 1336 c.c., il lavoratore potrà accettare l'"offerta al pubblico" formulata dalla Banca per risolvere consensualmente ed in maniera irrevocabile -senza oneri di preavviso a carico di ciascuna delle parti- il rapporto di lavoro alla scadenza che verrà comunicata dalla Banca e comunque, in via automatica, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2009 per accedere al Fondo di Solidarietà dal giorno successivo compilando l'apposito modulo di adesione (all. n. 2). Detto modulo -corredato da Ecocert o in subordine da estratto conto assicurativo INPS ovvero dalla delega alla Banca di acquisire ulteriori dati e notizie presso l'INPS o altro Ente di previdenza di base obbligatorio di pertinenza in ordine alla propria posizione contributiva- dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dall'interessato e pervenire all'Azienda nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente accordo e la data ultima del 30 giugno 2009.
Come sopra precisato è in facoltà della Banca individuare anticipatamente -rispetto al 31 dicembre 2009- il termine di risoluzione e di cessazione del rapporto di lavoro ad una delle seguenti date: 31 dicembre 2007, 30 giugno o 31 dicembre 2008 ovvero 30 giugno 2009, fermo restando che, al ricorrere di tale fattispecie, la Banca resta impegnata a far pervenire all'interessato apposita comunicazione scritta, almeno trenta giorni prima della data finale del rapporto di lavoro.

Dichiarazione dell'Azienda

In relazione alla specifica richiesta delle OO.SS., l'Azienda, in ragione dell'accesso degli interessati al Fondo di Solidarietà, accoglierà le domande di ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno formulate dal personale a part-time.

- 5) al personale che cesserà dal servizio per accedere al Fondo di Solidarietà, con fruizione delle prestazioni in forma rateale, sarà assicurato, in quanto già iscritto alla cassa aziendale di assistenza sanitaria integrativa o beneficiario di polizza assicurativa di assistenza sanitaria, il mantenimento dell'iscrizione dell'assicurazione fino al mese precedente a quello in cui l'interessato percepirà il trattamento di pensione dall'A.G.O. ovvero di altre forme di previdenza di base, alle stesse condizioni di contribuzione (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell'Azienda) in essere per il personale in servizio, con esclusione della contribuzione aziendale di cui al primo alinea del secondo comma dell'art. 10 dello Statuto della Cassa di Assistenza Sanpaolo Imi;

- 6) al personale che cesserà dal servizio per accedere al Fondo di Solidarietà, in quanto iscritto a forme di previdenza complementare a contribuzione definita, verrà altresì riconosciuto un importo complessivo a titolo di incentivazione all'esodo. Detto importo sarà pari al valore attuale (in base al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di sottoscrizione del presente Accordo) del contributo aziendale mensile di cui agli ordinamenti vigenti per i Fondi di previdenza complementare, riferito all'ultima retribuzione ordinaria di spettanza, moltiplicato per il numero dei mesi attualmente previsto, nei confronti di ciascuno degli interessati, per l'erogazione dell'assegno di sostegno al reddito;
- 7) nei confronti del Personale proveniente dall'ex Gruppo Sanpaolo Imi che cesserà dal servizio per accedere al Fondo di Solidarietà iscritto a forme di previdenza a prestazione definita, nel periodo di adesione al citato Fondo non è prevista alcuna erogazione integrativa all'assegno straordinario, ferma restando la validità di detto periodo per il calcolo del trattamento complementare, da erogare individualmente al momento del pensionamento. L'imponibile utile ai fini del computo del trattamento pensionistico è costituito dalla retribuzione, come definita dai singoli ordinamenti, all'atto dell'adesione al Fondo di solidarietà, adeguata nel tempo in relazione alle dinamiche contrattuali nazionali ed aziendali. Sono inoltre confermate le esistenti garanzie di equilibrio attuariale previste per tali forme di previdenza complementare. Per il personale iscritto alla Cassa di Previdenza SANPAOLO quanto all'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo nonché all'applicazione delle disposizioni degli artt. 29 e 30 dello Statuto del Cassa medesima, per il periodo di adesione al Fondo, valgono le previsioni di cui all'Accordo 14 giugno 2003;
- 8) al personale che cesserà dal servizio per accedere al Fondo di Solidarietà saranno applicate, sino alla data di fruizione del trattamento di pensione A.G.O., le condizioni bancarie e creditizie agevolate, tempo per tempo in essere, a favore del personale in servizio; a favore del personale proveniente dall'ex Gruppo Sanpaolo saranno concessi prestiti con piani di rientro e quelli in essere dovranno essere estinti al momento della cessazione dal rapporto di lavoro, mentre l'apertura per elasticità di cassa sarà concessa fino al limite massimo complessivo di € 5.200,00 su base fiduciaria. Sempre a favore del personale da ultimo indicato i mutui fondiari per l'acquisto della prima casa, ferma tutta la normativa di riferimento prevista per il personale in servizio, potranno essere concessi per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione di alloggio o casa unifamiliare destinati ad uso continuativo del richiedente e del suo nucleo familiare ed ubicati nel Comune di residenza stabile e continuativa all'atto della cessazione dal servizio o comunque limitrofo o nel comune di nascita o di origine, o limitrofo, dell'ex dipendente o del coniuge.
- 9) a titolo di incentivo a favore del personale che accederà al Fondo di Solidarietà sarà riconosciuto il 25% della Retribuzione Annuale Lorda in atto a fronte di una permanenza nel Fondo di Solidarietà fino ad un massimo di 18 mesi.
Nel caso in cui detta permanenza nel Fondo risulti superiore ai 18 mesi sopra indicati, detto incentivo sarà incrementato:
- dal 19° mese e fino al 36° mese di uno 0,20% della RAL in ragione di mese;
- oltre il 36° mese, di uno 0,10% della RAL in ragione di mese.
L'importo così determinato sarà erogato quale incentivo all'esodo a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR secondo le disposizioni di legge vigenti;
- 10) Al personale che farà pervenire alla Società la adesione all'"offerta al pubblico" di cui al precedente art. 4) nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente

accordo fino alla data ultima del 29 febbraio 2008 sarà altresì riconosciuto il “premio di tempestività”, corrispondente all’importo lordo di 1/13,5 della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR.

Detta somma verrà erogata all’interessato, ad integrazione del TFR a titolo di incentivo all’esodo, al momento della risoluzione consensuale con contestuale accesso al Fondo di solidarietà.

- 11) con riferimento all’art. 11, comma 13, dell’Accordo 28 febbraio 1998 di istituzione del Fondo di Solidarietà, le Parti si impegnano a recepire quanto allo stesso titolo sarà definito in sede nazionale dall’ABI e dalle OO.SS.LL. in ordine al Fondo di Solidarietà medesimo, a seguito di eventuali modifiche di legge in materia di accesso alla pensione A.G.O., ovvero di altre forme di previdenza di base, inteso che al verificarsi di tali eventi si farà luogo ad appositi incontri con le OO.SS.LL. firmatarie del presente Accordo, per dare puntuale applicazione ai provvedimenti assunti al riguardo;
- 12) l’Azienda, in relazione al numero delle adesioni alla “offerta al pubblico” per accedere al Fondo di Solidarietà pervenute da parte del personale adibito in via continuativa e prevalente ad attività commerciali nell’ambito delle Filiali, al fine di assicurare livelli adeguati di servizio, oltre a tenere conto in via prioritaria delle domande di trasferimento presentate dai lavoratori, si attiverà per assumere apprendisti secondo modalità, criteri e quantità che porterà a conoscenza delle OO.SS.;
- 13) il personale che, avendo maturato o maturando entro il 2007 i requisiti per avere immediato diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, intenderà risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro dovrà far pervenire all’Azienda entro il 31 dicembre 2007 la propria proposta irrevocabile di risolvere il rapporto di lavoro su modulo conforme all’allegato n. 3).
Al predetto personale verrà riconosciuto, in via straordinaria, un importo onnicomprensivo lordo corrispondente a quello della Retribuzione Annuale Lorda in atto al momento della risoluzione del rapporto, da erogarsi quale incentivo all’esodo a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR secondo le disposizioni di legge vigenti.
Le Parti verificheranno in apposito incontro da tenersi entro la data del 29 febbraio 2008 i risultati specificamente raggiunti, avendo riguardo al numero di adesioni al Fondo di Solidarietà nel frattempo pervenute rispetto al previsto obiettivo di riduzione del Personale. In caso di adesioni in numero insoddisfacente rispetto al numero complessivo degli aventi titolo e di non raggiungimento degli obiettivi di riduzione del personale previsti per il 2008, si darà corso alle conseguenti iniziative previste dalla legge e dai D.M. n. 158 del 2000 e D.M. n. 226 del 2006.
- 14) In coerenza con gli obiettivi di cui al Piano d’Impresa 2007 - 2009 in tema di gestione e sviluppo delle risorse umane, le Parti riconfermano la centralità della formazione ai fini della riconversione, riqualificazione e sviluppo professionale del personale del Gruppo.

La specifica formazione da erogare al personale interessato dai processi di riorganizzazione e/ o di efficientamento delle Strutture di cui al richiamato Piano di Impresa – dei cui contenuti sarà fornita illustrazione nell’ambito del Organismo Paritetico sulla Formazione - comporta, in linea generale, interventi di:

- riqualificazione professionale, mirata a rafforzare le competenze esistenti, ovvero a favorire lo sviluppo di quelle ritenute indispensabili anche attraverso specifici interventi mirati a motivare in modo più efficace le risorse, nell’ottica di provvedere ad una loro adeguata riallocazione tra Enti Centrali o tra strutture di Rete;
- riconversione professionale, allo scopo di sostenere l’assegnazione da Strutture Centrali a Strutture di Rete Sede, favorendo l’acquisizione delle competenze

necessarie per lo svolgimento di mansioni proprie del nuovo contesto in riferimento alle figure professionali ivi operanti;

I percorsi formativi terranno conto delle specifiche caratteristiche delle risorse interessate e dell'esigenza di non disperdere il patrimonio professionale acquisito nel tempo, con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione delle professionalità esistenti in settori specialistici – secondo la seguente articolazione:

- verifica delle competenze di ingresso;
- sviluppo dello specifico programma formativo in coerenza con l'orientamento definito;
- erogazione di moduli di formazione in aula alternati ad affiancamento operativo;
- verifica periodica del del percorso formativo erogato;
- verifica delle competenze in uscita in riferimento alla tipologia dell'inserimento previsto.

In relazione a quanto sopra sia la Banca che le Società del Gruppo realizzeranno, nell'ambito di piani e programmi coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano d'impresa, che saranno tempo per tempo definiti e portati a conoscenza del personale interessato, iniziative di formazione volte a favorire lo sviluppo delle competenze professionali secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto della normativa contrattuale.

Nei casi di cambiamento di mansioni/attività saranno predisposti adeguati percorsi di addestramento e di formazione per consentire al personale interessato di acquisire la necessaria riqualificazione: le conseguenti iniziative dovranno prevedere, anche attraverso l'ausilio di strumenti di autoformazione, momenti di aula e di affiancamento.

Per quanto concerne i Quadri Direttivi, i relativi interventi saranno programmati tenuto conto della professionalità maturata dagli interessati, nonché del ruolo ricoperto e del livello di appartenenza, in coerenza con la fungibilità nelle mansioni previste dal C.C.N.L.

Le Parti si danno altresì atto che gli interventi formativi sopra richiamati, collocandosi nell'ambito dei citati processi di riconversione e riqualificazione del personale, rientrano tra quelli riconducibili alle previsioni di cui all'art. 5, lett. a), punto 1) del D.M. n. 158/2000 "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", anche in concorso con i fondi nazionali e comunitari.

- 15) Le Parti, nell'intento di realizzare specifici momenti di consultazione e di approfondimento, convengono di incontrarsi con cadenza annuale rispettivamente nei mesi di ottobre 2007, 2008 e 2009 allo scopo di effettuare l'apposita verifica circa il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Accordo di Programma.

≈ ≈ ≈

Le Parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente Accordo che produrrà effetti sino al 31 dicembre 2009, è stata positivamente esperita e conclusa, ad ogni conseguente effetto -anche con riferimento a quanto stabilito dal precedente art. 13-, la procedura di cui agli artt. 17 e 18 del C.C.N.L. 12 febbraio 2005.

Sempre per assicurare tempo per tempo adeguati livelli di servizio nell'ambito delle attività commerciali delle Filiali, come già positivamente avvenuto in esecuzione dei citati accordi del dicembre 2006, le Società si attiveranno per assumere apprendisti secondo modalità criteri e quantità -identiche a quelle già osservate in attuazione dei richiamati accordi di

dicembre 2006- che saranno comunque tempestivamente portate a conoscenza delle OO.SS.

Le Società inoltre procederanno a sostituire le lavoratrici operanti presso le Filiali ed assenti dal servizio per maternità, nonché per sostenere, per il tempo necessario, i processi di migrazione dei sistemi informativi, con risorse da assumersi con contratto a tempo determinato secondo criteri e modalità che verranno portati a conoscenza delle OO.SS..

Allegato 1	Gruppo Intesa Sanpaolo – Perimetro Italia – Elenco Società
Allegato 2	modulo di accettazione dell'offerta al pubblico"
Allegato 3	modulo

INTESA SANPAOLO S.p.A. anche n.q. di Banca Capogruppo

la Delegazione Sindacale ad hoc di cui agli artt. 17 e 18 CCNL 12 febbraio 2005 composta da:

- DIRCREDITO-FD
- FABI
- FALCRI
- FIBA/CISL
- FISAC/CGIL
- SILCEA
- SINFUB
- UGL CREDITO
- UILCA

Allegato 1 – Elenco società

1. Intesa Sanpaolo
2. CaRi di Padova e Rovigo
3. CaRi in Bologna
4. CaRi di Venezia
5. CaRi di Forlì e della Romagna
6. FriulCassa
7. Sanpaolo Banca dell'Adriatico
8. Sanpaolo Banco di Napoli
9. Banca di Trento e Bolzano
10. Intesa Casse del Centro
11. Banca CIS
12. Intesa Mediocredito
13. Banca Private
14. NEOS Banca
15. Banca CABOTO
16. Banca IMI
17. Banca Intesa Infrastrutture Sviluppo
18. Banca OPI

Oggetto: accettazione dell' "offerta al pubblico" ex art. 1336 c.c. per risolvere consensualmente il rapporto di lavoro e accedere alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà del settore del credito.

Il/La sottoscritt _____ nat_a _____ il _____

matricola _____ in servizio presso _____

telefono interno _____ telefono abitazione _____ numero
cellulare _____

preso atto

- dei D.M. 158/2000 e 226/2006 e delle relative disposizioni sul "Fondo di solidarietà";
- del contenuto dell'accordo sindacale del 2007, con particolare riferimento all' "offerta al pubblico" in esso formulata;

atteso che

in base alla vigenti disposizioni di legge, maturerà i requisiti per il diritto a pensione di anzianità/vecchiaia presso l'I.N.P.S. o altra forma di previdenza obbligatoria di base con diritto a percepire il trattamento pensionistico ("data finestra") entro e non oltre il 1/1/2015;

ACCETTA

L'OFFERTA, FORMULATA DALLA BANCA EX ART. 1336 CODICE CIVILE, DI RISOLVERE CONSensualmente IL PROPRIO RAPPORTO DI LAVORO ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2009 PER POTER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL "FONDO DI SOLIDARIETÀ", CONSAPEVOLE CHE CON LA RICEZIONE DA PARTE DELLA BANCA DEL PRESENTE ATTO IL NEGOZIO SARÀ PERFEZIONATO E CONCLUSO E NON SARÀ PIÙ POSSIBILE MODIFICARE E/O REVOCARE IL CONSENSO PRESTATO DAL SOTTOSCRITTO. IL SOTTOSCRITTO ACCETTA ALTRESÌ CHE LA BANCA POSSA ANTICIPARE IL TERMINE DI RISOLUZIONE DEL SUO RAPPORTO DI LAVORO ALLA DATA DEL 31.12.07, OVVERO DEL 30.6.08, OVVERO DEL 31.12.08, OVVERO DEL 30.6.09, PREVIA APPOSITA COMUNICAZIONE IN FORMA SCRITTA INDICANTE LA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E CHE DOVRÀ COMUNQUE PERVENIRE AL SOTTOSCRITTO ALMENO 30 GG. DI CALENDARIO PRIMA DELLA STESSA DATA DI RISOLUZIONE.

il sottoscritto inoltre:

- **ACCETTA** tutto quanto stabilito dall'accordo 2007 e dal D.M. 158/2000 così come modificato dal D.M. 226/2006;
- **DICHIARA** di rinunciare – ai sensi del D.M. 158/2000, così come modificato dal D.M. 226/2006, - al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva;
- **DICHIARA** di non essere titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità;
- **DELEGA** la Banca ad acquisire presso l'INPS – o presso altro Ente di previdenza di base obbligatorio di pertinenza – la propria posizione contributiva complessiva;
- **ESERCITA** la seguente opzione (*barrare la casella prescelta*) :

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> richiede la liquidazione dell'assegno straordinario in forma rateale con prosecuzione del versamento dei contributi a favore dell'Organizzazione sindacale cui risulta attualmente iscritto
<i>ovvero</i> |
| <input type="checkbox"/> richiede la liquidazione dell'assegno straordinario in forma rateale senza versamento di contributi a favore di alcuna Organizzazione sindacale
<i>ovvero</i> |
| <input type="checkbox"/> richiede la liquidazione dell'assegno straordinario in unica soluzione |

Il sottoscritto, infine,

- prende atto che il rapporto di lavoro si risolverà alla data stabilita dall'azienda, che verrà comunicata con la formalità sopra indicata;
- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente alla Banca ed al "Fondo di solidarietà" l'eventuale instaurazione – nel corso del periodo di erogazione delle prestazioni straordinarie – di rapporto di lavoro dipendente, con specifica indicazione del datore di lavoro, ovvero di lavoro autonomo.

data _____ firma _____

Spett.le
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Ufficio Amministrazione del Personale
Via Lorenteggio 266
20152 MILANO
FAX 0287964995 / 0287964738

Il/La sottoscritt_ _____ nat_ a _____ il _____
matricola _____ in servizio presso _____
telefono interno _____ telefono abitazione _____ numero cellulare _____
in possesso alla data del _____ dei requisiti previsti dalla legge per avere diritto alla pensione di anzianità,
formula a Banca Intesa proposta irrevocabile di risolvere consensualmente il rapporto lavoro a decorrere da:

- immediatamente;
- 1° ottobre 2007;
- 1° gennaio 2008;
- 1° aprile 2008;

anche per beneficiare, a titolo di incentivo all'esodo, degli specifici trattamenti previsti e regolati dall'accordo sindacale xx
..... 2007.

(firma)

Data _____

Governo Risorse
Piazza Paolo Ferrari, 10
20121 Milano

Spettabili OO.SS.

Milano, 1° agosto 2007

Con riferimento alle previsioni di cui all'Accordo di Programma sottoscritto tra le Parti il 1 agosto 2007, Vi confermiamo che nel corso del 2007, compatibilmente con le esigenze indotte dai relativi processi di selezione, si darà luogo all'assunzione di un numero complessivo di apprendisti pari alla metà del personale addetto e/o preposto in via continuativa e prevalente ad attività commerciali nell'ambito di Filiali, che avrà risolto il proprio rapporto di lavoro ai sensi del succitato accordo.

La Società procederà, infine, a sostituire le lavoratrici operanti presso le Filiali ed assenti per causa di maternità, con le risorse -da assumersi con contratto a tempo determinato- da individuarsi tra quelle che abbiano già fornito buona prova lavorativa nel corso di precedenti esperienze di tipo analogo ovvero che avranno superato le apposite prove selettive.

Distinti saluti

INTESA SANPAOLO S.p.A.
anche n.q. di Banca Capogruppo

Governo Risorse
Piazza Paolo Ferrari, 10
20121 Milano

Spettabili OO.SS.

Milano, 1° agosto 2007

Come già anticipatoVi per le vie brevi, in accoglimento della Vostra specifica richiesta, Vi confermiamo la disponibilità della Società di far accedere prioritariamente al Fondo il personale portatore di handicap ovvero quello nel cui nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap o in gravi e documentate condizioni di malattia.

Distinti saluti

INTESA SANPAOLO S.p.A.
anche n.q. di Banca Capogruppo

Governo Risorse
Piazza Paolo Ferrari, 10
20121 Milano

Spettabili OO.SS.

Milano, 1° agosto 2007

Con riferimento all'accordo sottoscritto in data odierna ed alle precisazioni intervenute in corso di trattativa, l'Azienda conferma che:

- al Personale che risolve il proprio rapporto di lavoro ai sensi del citato accordo ovvero acceda al Fondo di Solidarietà, ancorché non più in servizio al momento del pagamento:
 - è riconosciuto il premio aziendale con le modalità e nei termini che saranno tempo per tempo individuati, fermo restando che il premio competerà in proporzione ai mesi di servizio prestato nell'anno di cessazione
 - è confermata la partecipazione al sistema incentivante, con erogazione del relativo importo ove spettante secondo le regole vigenti;
- la facoltà dell'Azienda di assumere per chiamata diretta il coniuge superstite o, in caso di sua rinuncia, un orfano del dipendente deceduto in servizio, in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione, potrà essere esercitata anche nei confronti di soggetti inseriti nel Fondo di Solidarietà;
- l'erogazione della provvidenza annua per i familiari portatori di handicap è prevista, con le medesime regole, anche per il Personale inserito nel Fondo di Solidarietà.

Distinti saluti

INTESA SANPAOLO S.p.A.
anche n.q. di Banca Capogruppo

Governo Risorse
Piazza Paolo Ferrari, 10
20121 Milano

Spettabili OO.SS.

Milano, 1° agosto 2007

Anche in accoglimento di specifica richiesta in tal senso avanzata da codeste Organizzazioni Sindacali, l'Azienda, compatibilmente con le proprie esigenze operative, valuterà la conferma a tempo indeterminato dopo il primo biennio di servizio prestato del Personale con contratto di apprendistato professionalizzante, in servizio alla data del 1° agosto 2007 sino ad un massimo del 50% del medesimo.

Quanto sopra alla luce delle competenze acquisite, dei comportamenti tenuti nello svolgimento dei compiti assegnati, del contributo operativo assicurato nonché del livello raggiunto nel percorso formativo per l'acquisizione della qualifica professionale corrispondente al profilo da ricoprire.

Distinti saluti

INTESA SANPAOLO S.p.A.
anche n.q. di Banca Capogruppo